

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5911 R	4 luglio 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 20 marzo 2007 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria in materia di periodo di elezione degli assessori-giurati

La scrivente Commissione ha preso atto che il presente messaggio deriva dal Pacchetto C di Alleggerimento della legislazione cantonale.

In tale ambito, il Gran Consiglio ha già adottato, il 10 maggio 2006, la nuova Legge sull'organizzazione giudiziaria, entrata poi in vigore il 14 luglio 2006.

La novella legislativa ha, tra l'altro, comportato modifiche a livello costituzionale in relazione al periodo di nomina dei magistrati.

In effetti, il popolo ha approvato, il 25 settembre 2005, una puntuale modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, dell'art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale, secondo la quale il periodo di nomina dei magistrati è stato aumentato da sei a dieci anni.

L'art. 8 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria stabilisce, a tutt'oggi, che gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.

Ora, volendo unificare la durata in carica di tutti i magistrati giudiziari, si è segnatamente inteso abolire anche il previgente regime speciale per gli assessori-giurati cantonali.

La Commissione fa altresì notare che l'idea di unificare la durata in carica di tutti i magistrati è stata largamente condivisa e che conferma pertanto questa impostazione, estendendola anche agli assessori-giurati cantonali.

Ne deriva la modifica dell'attuale art. 8 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, che è ormai divenuto incompatibile con il nuovo art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale, poiché disattende l'esigenza di uniformare la durata in carica degli assessori-giurati a quella degli altri magistrati.

La modifica proposta dell'art. 8 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, dal profilo della tecnica legislativa, si limita a togliere dal testo di legge il riferimento temporale secondo cui gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio "per un periodo di sei anni".

A tale proposito, la Commissione della legislazione, preso atto del nuovo testo dell'art. 8 cpv. 1, suggerisce altresì che il riferimento al "ultimo censimento", venga testualmente sostituito con la dicitura "ultimi rilevamenti ufficiali".

Ciò poiché, stante le recenti evoluzioni, il censimento, così come concepito in passato, non è più punto di riferimento al riguardo.

Per tutti i motivi che precedono, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a voler approvare il disegno di legge allegato al presente rapporto, tenendo conto che il tema riveste una certa urgenza, dal momento che il mandato attuale degli assessori-giurati scadrà il prossimo 31 dicembre 2007.

Infine, la Commissione della legislazione attesta che questa modifica non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Per la Commissione della legislazione:

Brenno Martignoni, relatore
Bergonzoli - Brivio - Caimi - Carobbio -
Colombo - Dafond - Dominé - Ducry -
Gianoni - Guidicelli - Kandemir Bordoli -
Pantani - Pedrazzini - Pestoni

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria in materia di periodo di elezione degli assessori-giurati; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 marzo 2007 n. 5911 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 4 luglio 2007 n. 5911 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1

**Autorità competente
e numero**

¹Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.